

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1686</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASINI, LA MALFA UGO, MAMMI, DEL PENNINO,  
AGNELLI SUSANNA, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA,  
BATTAGLIA, BOGI, COMPAGNA, GUNNELLA, LA MALFA  
GIORGIO, ROBALDO**

*Presentata il 28 luglio 1977*

### Modificazioni alle norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La convinzione che l'attuale sistema di funzionamento della « giustizia politica » rappresenti un grave elemento di distorsione del nostro ordinamento è ormai diffusa tra politici e giuristi.

Il fallimento dell'attuale meccanismo per i giudizi d'accusa ha cause strutturali prima ancora che cause politiche.

La previsione costituzionale che affida alle assemblee elettive la messa in stato di accusa dei ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, non si è rivelata, alla luce dell'esperienza, opportuna.

Attribuire ad un'assemblea di mille persone la decisione sulla messa in stato di accusa, in base ad istruttorie complesse, non è certo il modo migliore per garantire il corretto funzionamento della giustizia.

Alle deficienze funzionali, già di per sé gravi, si unisce il fatto oggettivo che sul giudizio dei parlamentari non possono non pesare valutazioni e preoccupazioni di natura esclusivamente politica che finiscono col divenire elemento concorrente, se non prevalente, nella decisione da assumere.

A ciò va aggiunto che introdurre nella vita del Parlamento, questa sede costituzionale che ogni giorno di più appare come il punto strategico delle sintesi politiche e delle scelte, il problema delle decisioni sui procedimenti d'accusa significa inserire un elemento di distorsione e di confusione del normale confronto politico.

Si tratta di una situazione intollerabile che non si risolve, semmai si aggrava, con il sistema dei rammendi e degli emendamenti alle norme vigenti.

Già si è visto che la modificazione sulla pubblicità delle sedute della Commissione inquirente, pur approvate con generali consensi, ha avuto il risultato di creare, contemporaneamente: una notevole eccezione ai generali principi dell'ordinamento in materia istruttoria, dubbi di costituzionalità in relazione al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, e, sul piano pratico, una gravissima remora alla rapidità dell'*iter* processuale con una profluvie di interventi avvocateschi davanti alla Commissione.

Altre modificazioni, che tendono a fare dell'Inquirente una mera sede referente, anche se esatte in via astratta, rischiano però di approdare a risultati concretamente negativi. Tale sarebbe l'ipotesi di dover convocare ad ogni piè sospinto il Parlamento in seduta comune, con uno sconvolgimento dell'ordinato *iter* dei lavori delle due Camere e inevitabili riflessi sull'attività politica generale.

Di qui, onorevoli colleghi, questa proposta che radicalmente cambia l'intero sistema, a cominciare dalle norme costituzionali in materia, e vuole immediatamente investire dei procedimenti d'accusa l'organo indicato dalla Costituzione come giudice naturale: la Corte costituzionale.

Essa lascia al Parlamento in seduta comune il solo compito di eleggere all'inizio di ogni legislatura un collegio che ha la funzione di formulare le accuse di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Questo collegio ha, in buona sostanza, il compito di pubblico ministero presso la Corte costituzionale. Sarà la Corte ad assumere subito ed in pieno la funzione istruttoria con tutti i suoi risvolti tecnici, liberando il Parlamento da compiti che non è in grado di assolvere o che assolve male.

La presente proposta, quindi, per risolvere radicalmente e definitivamente il problema, rompe con la stessa concezione della « giustizia corporativa » esercitata dai politici nei confronti dei politici.

Al Parlamento deve competere soltanto una doverosa funzione di controllo politico nei confronti dell'azione degli altri poteri: e questa funzione è svolta dal Collegio d'accusa che è diretta espressione parlamentare, con ufficio costituito presso la Camera dei deputati. A tale Collegio spetterà in via esclusiva il promovimento dell'azione penale. Al Parlamento che lo ha eletto la possibilità di intervento solo in caso di contrasto tra la richiesta di proscioglimento dell'imputato formulata dal Collegio di accusa e un diverso avviso della sezione istruttoria.

Tutto il resto (dall'istruttoria al giudizio) deve essere affidato, con tutte le possibili garanzie di pubblicità, ad organismi estranei al Parlamento: la Sezione istruttoria della Corte e la Corte costituzionale integrata dai giudici popolari.

Non è più ammissibile che le assemblee rappresentative si accollino una somma di compiti giudiziari impropri, con il risultato di finire con il divenire esse, di fronte all'opinione pubblica e alla stessa magistratura ordinaria, le « responsabili » di scandali annosi, cresciuti ed esplosi al di fuori e anzi *contro* il sistema parlamentare e la sua logica.

Per uscire da questo equivoco costituzionale, i parlamentari repubblicani chiedono la convergenza delle altre forze politiche democratiche sulle linee di fondo di questo progetto, salvi ulteriori elaborazioni e perfezionamenti tecnici da perseguire con il concorso di tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'art. 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa da un collegio di tre commissari eletti dal Parlamento in seduta comune ».

## ART. 2.

L'art. 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal collegio previsto dall'articolo 90 della Costituzione ».

## ART. 3.

I commissari di accusa sono eletti, all'inizio di ogni legislatura, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali. La scelta deve cadere su cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale. I commissari di accusa sono soggetti alle medesime incompatibilità e godono delle stesse prerogative e dello stesso trattamento dei giudici costituzionali.

## ART. 4.

Per i procedimenti d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, la Corte costituzionale elegge nel proprio seno cinque giudici che compongono la sezione istruttoria della Corte.

La sezione istruttoria è presieduta dal giudice più anziano per carica e giudica col numero minimo di tre votanti.

La Corte è convocata dal suo Presidente per la elezione dei componenti la Sezione istruttoria nello stesso giorno in cui ha luogo la seduta comune del Parlamento per procedere alla elezione del Collegio d'accusa.

## ART. 5.

Pervenuta al Collegio d'accusa la *notitia criminis*, se questa è manifestamente infondata, il Collegio stesso trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo che venga emessa ordinanza di archiviazione.

Se la *notitia criminis* non è manifestamente infondata, il Collegio d'accusa promuove l'azione penale e trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo l'apertura dell'istruttoria. Contemporaneamente deve dare avviso del procedimento al prevenuto.

La Sezione istruttoria, ricevuta la richiesta di ordinanza di archiviazione, se ritiene di accoglierla, provvede in conformità nelle forme della camera di consiglio. Se invece ritiene di non accoglierla, pronuncia ordinanza di apertura dell'istruttoria, dandone contemporaneo avviso al Collegio d'accusa e all'imputato.

A tutti gli atti compiuti dalla Sezione istruttoria hanno facoltà di assistere il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato. Tutte le deliberazioni della Sezione istruttoria, anche se solo di valore ordinatorio ai fini del processo, devono essere adottate sentito il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato.

La Sezione istruttoria delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possano essere tenute pubblicamente. È sempre pubblica la seduta nella quale la Sezione istruttoria è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Sezione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere.

Compiuta l'istruzione, la Sezione istruttoria comunica gli atti al Collegio d'accusa per la formulazione delle richieste.

Se il Collegio d'accusa ritiene che la istruzione debba essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti alla Sezione istruttoria. Questa, sentita la difesa, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al Collegio d'accusa.

Nel caso in cui il Collegio d'accusa, ricevuti gli atti della Sezione istruttoria, chieda il proscioglimento dell'imputato, la Sezione istruttoria se non ritenga di provvedere in conformità lo notifica al Presidente del Parlamento in seduta comune.

Se entro dieci giorni dalla comunicazione di tale avviso la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento si opponga alla richiesta del Collegio d'accusa, la Sezione istruttoria emette ordinanza motivata di rinvio a giudizio. Nel caso non vi sia opposizione della maggioranza dei componenti il Parlamento, la Sezione istruttoria ha l'obbligo di emanare sentenza di non doversi procedere.

Negli altri casi la Sezione istruttoria emette sentenza di non doversi procedere o ordinanza motivata di rinvio a giudizio, per i reati formulati nelle richieste del Collegio d'accusa.

L'Ufficio del Collegio d'accusa è costituito presso la Camera dei deputati dove sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte non facenti parte della Sezione istruttoria, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 7.

La chiusura della legislatura non sospende il corso del procedimento d'accusa.

Il Collegio d'accusa continua nelle sue funzioni fino alla nomina del nuovo.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge costituzionale.

Le Camere e la Corte costituzionale provvedono con propri atti regolamentari ad emanare norme integrative ed esecutive, secondo la rispettiva competenza, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Appena costituito il collegio d'accusa, il Presidente della Camera provvederà a trasmettere tutti gli atti e la documentazione relativi ai procedimenti in corso presso la cessata Commissione inquirente per cui non si sia ancora predisposta l'archiviazione o la richiesta di messa in stato d'accusa o di proscioglimento dei ministri inquisiti. Entro due mesi da tale trasmissione, il Collegio d'accusa trasmetterà gli atti, con le relative richieste, alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale.